N. R.G. 5475/2014

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI VENEZIA

Sezione specializzata in materia di impresa

nelle persone dei seguenti magistrati:

dott.ssa Liliana Guzzo - Presidente

dott. Luca Boccuni - Giudice

dott.ssa Chiara Campagner - Giudice, relatore, estensore

ha pronunziato la seguente

SENTENZA

nel procedimento civile di primo grado iscritto al n. 5475/2014 R.G.

promosso da:

A , rappresentata e difesa in giudizio dagli avv. del Foro di e giusta procura in calce all'atto di citazione in riassunzione;

- attrice-

contro

B srl in persona del suo legale rappresentante, C e D anche quali eredi di E ; rappresentati e difesi in giudizio dall'avv. del Foro di ; giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta di ciascuno dei convenuti;

- convenuti –

avente per oggetto: impugnative delibere

CONCLUSIONI

www.osservatoriodirittoimpresa.it

Firmato Da: GUZZO LILIANA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 16a7b9 - Firmato Da: CAMPAGNER CHIARA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 69e5d16dad419989626bb89fb9dd71d1

L'attrice precisa le conclusioni come da foglio telematico di precisazione delle conclusioni di data 9 ottobre 2017:

"Voglia l'adito Ill.mo Tribunale, contrariis reiectis, così provvedere:

1) sospendere in via di urgenza l'esecuzione delle impugnate delibere;

2) nominare un nuovo rappresentate della comunione del 70% delle quote della B Srl nella persona della sig.ra A o di altro soggetto anche professionista abilitato che non sia in conflitto di interesse con le parti;

3) dichiarare l'inammissibilità per tardività e comunque per accettazione del contraddittorio sul punto dell'eccezione formulata da controparte solo nella memoria ex art 183 nr. 1 cpc relativa alla pretesa inammissibilità e decadenza dell'attrice della possibilità di impugnare la delibera del 24/4/2013 di designazione del rappresentate comune dei comproprietari delle quote della B Srl;

4) accertare e dichiarare la nullità e/o l'annullamento, per i motivi tutti di cui in narrativa, delle delibere assunte all'esito sia dell'assemblea dei comproprietari delle quote della B Srl del giorno 24 aprile 2013 e 15 maggio 2013 che delle assemblee ordinarie dei soci della B Srl del giorno 24 aprile 2013 e 15 maggio 2013 e per l'effetto disporre la divisione tra i soci degli utili di esercizio 2012 e della riserva di fusione a fronte dell'illegittimità del bilancio per i motivi dedotti.

4) condannare il Sig. C nella qualità di amministratore della B Srl ed in proprio e la Sig.ra D al risarcimento del danno subito dalla B Srl e/o dell'attrice nella misura complessiva di € 20.000,00 o in quell'altra somma maggiore o minore ritenuta di giustizia e comunque secondo equità per i motivi espressi ed in particolare in ragione della loro diretta responsabilità per avere leso i diritti della Sig.ra A danneggiandola e danneggiando la B Srl. "

I convenuti C e D così concludono come da fogli di precisazione delle conclusioni inviati in data 6.10.2017 in via telematica:

"Dichiararsi il difetto di legittimazione attiva della sig.ra A perché i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune ex art. 2468 c.c..

Dichiararsi l'inammissibilità e decadenza dell'impugnazione della delibera del 23/4/2013 di designazione del rappresentante comune.

www.osservatoriodirittoimpresa.it

Firmato Da: GUZZO LILIANA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 16a7b9 - Firmato Da: CAMPAGNER CHIARA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 69e5d16dad4199899626bb89fb9dd71d1

Respingersi in ogni caso le domande dell'attrice perché infondate in fatto e in diritto.
Rifusione di spese e compenso professionale".

La convenuta B srl così conclude come da come da foglio di precisazione delle conclusioni inviato in data 6.10.2017 in via telematica:
"Dichiararsi il difetto di legittimazione attiva della sig.ra A, perché i diritti dei comproprietari, compreso quello di impugnare le delibere assembleari, devono essere esercitati da un rappresentante comune ex art. 2468 c.c..
Respingersi in ogni caso le domande dell'attrice perché infondate in fatto e in diritto.
Rifusione di spese e compenso professionale."

Il Tribunale

Udita la relazione della causa fatta dal Giudice Istruttore Dott.ssa. Chiara Campagner,
esaminati gli atti e i documenti di causa
ha ritenuto:

MOTIVAZIONE

Con atto di citazione regolarmente notificato A conveniva avanti al Tribunale di Vicenza la B srl, il sig. C in proprio, la sig.ra E in persona del suo Amministratore di Sostegno provvisorio C e la sig.ra D per sentire dichiarare nulle o annullabili, per grave compromissione dei suoi diritti di socia di minoranza e per manifesto conflitto di interesse dell'amministratore unico della società G, le delibere delle assemblee dei comproprietari del 70% delle quote della B srl assunte nelle date del 24.4.2013 e 15.5.2013, richiedendo anche la sostituzione del rappresentante comune dei comproprietari del 70% delle quote sociali, la delibera dell'assemblea dei soci del 24.4.2013 avente ad oggetto l'approvazione del bilancio al 31.12.2012, la divisione degli utili portati a riserva nonché della riserva straordinaria denominata avanzo di fusione, la condanna del sig. G in proprio e della sig.ra D al risarcimento dei danni subiti, quantificati nella misura complessiva di € 20.000.

Si costituivano a mezzo di distinte comparse di costituzione e risposta, ma patrocinati dallo stesso difensore, la B srl, C; la sig.ra D; i quali

www.osservatoriodirittoimpresa.it

Firmato Da: GUZZO LILIANA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 16a7b9 - Firmato Da: CAMPAGNER CHIARA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 69e5d16dad4419989626bb89fb9dd71d1

deducevano il difetto di competenza del Tribunale di Vicenza a favore del Tribunale di Venezia, eccezione alla quale aderiva anche l'attrice; eccepivano, inoltre, il difetto di legittimazione attiva della stessa e chiedevano nel merito il rigetto delle domande attoree.

In corso di giudizio decedeva E e i convenuti C e D si costituivano anche nella veste di eredi della de cuius.

Il Tribunale di Vicenza declinava la propria competenza in favore del Tribunale di Venezia, avanti al quale veniva riassunta la causa.

Le domande di parte attrice non sono meritevoli di accoglimento per i motivi che si espongono.

In data 24 aprile 2013 si teneva l'assemblea dei comproprietari del 70% delle quote comuni, avente quale ordine del giorno la nomina di un rappresentante comune per l'esercizio dei diritti dei comproprietari ai sensi degli artt. 2468, 1105 e 1106 c.c. e le determinazioni in merito alla partecipazione all'assemblea ordinaria dei soci, in particolare circa l'approvazione del bilancio della B srl chiuso al 31.12.2012 e la destinazione dell'utile a riserve sociali.

Alla suddetta assemblea partecipavano C in proprio, quale amministratore di sostegno della madre E e l'avvocato F, giusta delega della sig.ra A, che contestava il mancato rilascio da parte della signora D di delega alla rappresentante E

L'attrice si opponeva alla nomina come rappresentante comune sia di C, in quanto versava in una situazione di conflitti di interesse con i soci di minoranza per essere lo stesso amministratore della società, sia di E, in quanto non più in grado di provvedere autonomamente alla gestione dei propri beni ed interessi, sia infine di D a causa dei dissidi familiari intercorsi con l'attrice, che è la di lei sorella, sfociati anche in denunce penali.

Chiedeva, pertanto, di essere nominata rappresentante della comunione, nelle more dello scioglimento della stessa e si riservava l'impugnativa della delibera.

Il sig. C, in proprio e quale ADS della madre E confermava la nomina di costei a rappresentante comune.

www.osservatoriodirittoimpresa.it

Firmato Da: GUZZO LILIANA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 16a7b9 - Firmato Da: CAMPAGNER CHIARA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 69e5d16dad4199899626bb89fb9dd71d1

In sede di assemblea dei soci il sig. C , anche quale delegato della rappresentante comune della comunione, dichiarava di approvare il bilancio da lui stesso predisposto.

Successivamente venivano nuovamente convocate per la data del 15 maggio 2013 sia l'assemblea dei comproprietari delle quote della B srl sia l'assemblea dei soci della società.

L'ordine del giorno dell'assemblea dei comproprietari delle quote della B srl era il seguente: nomina rappresentante comune per l'esercizio del diritto dei comproprietari ai sensi degli artt. 2468, 1105 e 1106 c.c.

L'assemblea nominava quale rappresentante comune dei comproprietari la sig.ra D .

Nell'impugnare la suddetta delibera, l'attrice denunciava la genericità dell'ordine del giorno e la mancata accettazione dell'incarico da parte di D , che non era neppure presente alla suddetta assemblea. Ribadiva, peraltro, l'attrice che, a seguito del tentativo di quest'ultima di appropriazione indebita dell'importo di € 250.000 di cui era titolare la madre, la sorella D non poteva godere della fiducia sua e della madre.

Il Collegio è chiamato a valutare se la seconda delibera dell'assemblea dei comproprietari abbia validamente sostituito la delibera precedente, viziata nella parte in cui nominava come rappresentante comune la sig.ra E , incapace di intendere e volere come ammesso anche dallo stesso C che si premurò di sanare il vizio.

Ai sensi dell'art. 2377, 8° comma c.c., che detta un principio generale, passibile di applicazione analogica, l'annullamento della deliberazione non può aver luogo se la deliberazione impugnata è sostituita con altra presa in conformità alla legge e allo statuto.

La fattispecie sostitutiva contemplata dall'art. 2377, 8° comma c.c. è connotata dal fatto che la prima delibera viene eliminata in forza di una manifestazione di volontà dell'assemblea, attraverso la sostituzione, frutto di un autonomo processo deliberativo con altra delibera conforme alla legge o allo statuto e che abbia astrattamente lo stesso oggetto.

www.osservatoriodirittoimpresa.it

Firmato Da: GUZZO LILIANA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 16a7b9 - Firmato Da: CAMPAGNER CHIARA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 69e5d16dad419989626bb89fb9dd71d1

Orbene, le due delibere hanno ad oggetto entrambe la nomina del rappresentante comune dei comproprietari della quota. La sig.ra D è stata eletta con il voto della maggioranza dei comunisti e non ha alcun rilievo il difetto di accettazione della nomina.

Ella, peraltro, come si evince anche dal tenore degli atti difensivi in questo giudizio, nel quale spende la propria qualità di rappresentante comune, anche per eccepire il difetto di legittimazione attiva in capo all'attrice rispetto all'impugnativa delle delibere dell'assemblea dei soci, ha accettato per fatti concludenti tale nomina.

I dissidi familiari tra le parti non riverberano alcun effetto sulla validità e sull'efficacia della nomina a rappresentante comune della sig.ra D.

Pertanto, la delibera dell'assemblea dei comproprietari del 15 maggio 2013 ha validamente sostituito la delibera del 24.4.2013 e, conseguentemente, deve essere rigettata la domanda di nomina di un nuovo rappresentante della comunione.

Resta, conseguentemente, assorbita l'eccezione di decadenza dal potere di impugnare la delibera peraltro sollevata dai convenuti per la prima volta nella memoria ex art. 183, 6° n.1 comma c.p.c.

L'assemblea dei soci del 15.5.2013 si è limitata ad una presa d'atto della decisione assunta dalla assemblea dei comproprietari, priva di carattere decisorio e non autonomamente impugnabile.

L'attrice ha, infine, impugnato la delibera del 24.4.2013 di approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2012, facendo valere i seguenti motivi di impugnazione:

1) Violazione del dovere di informazione, atteso che il progetto di bilancio non rimaneva depositato presso la sede sociale della B srl nei quindici giorni prima della data dell'assemblea;
2) Difetto di rappresentanza dei comproprietari del 70% delle quote della B srl e conflitto di interesse di C sia come amministratore che come socio;
3) Violazione dei principi di correttezza, veridicità e chiarezza in quanto in sede assembleare l'amministratore non ha saputo indicare la composizione della riserva "avanzo di fusione" ammontante a complessivi € 322.939.
4) Mancata distribuzione degli utili dell'esercizio;
5) Mancata distribuzione della riserva avanzo di fusione.

www.osservatoriodirittoimpresa.it

Firmato Da: GUZZO LILIANA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 16a7b9 - Firmato Da: CAMPAGNER CHIARA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 69e5d16dad419989626bb89fb9dd71d1

Con riferimento alla domanda di ripetizione degli utili, osserva il Collegio che spetta alla competenza esclusiva dell'assemblea la decisione in merito al se e in che misura provvedere alla loro ripartizione (cfr. Cass. civ., sez. I, sentenza n. 2020 del 29.1.2008, che, proprio in tema di s.r.l. ha chiarito che: "*non è configurabile un diritto del socio agli utili senza una preventiva deliberazione assembleare in tal senso, rientrando nei poteri dell'assemblea – in sede approvativa del bilancio – la facoltà di disporne l'accantonamento o il reimpiego nell'interesse della stessa società, sulla base di una decisione censurabile solo se propria delle iniziative della maggioranze volte ad acquisire posizioni di indebito vantaggio a danno degli altri soci cui sia resa più onerosa la partecipazione*").

Il potere discrezionale dell'assemblea non è censurabile, sempre che esso non venga esercitato in contrasto con l'interesse della società e l'esistenza di un fine extrasociale però deve essere dimostrata.

Pertanto, la delibera con la quale gli utili sono destinati a riserva è suscettibile di essere impugnata per «eccesso di potere» o per violazione del principio di correttezza e buona fede, vizi integranti cause di annullabilità della delibera, mentre sono inammissibili le domande di condanna della società convenuta alla distribuzione degli utili e dell'avanzo di fusione.

Analoghe considerazioni sono valevoli anche con riferimento alla domanda di distribuzione dell'avanzo di fusione.

Tanto premesso in linea generale, è meritevole di accoglimento l'eccezione di difetto di legittimazione attiva all'impugnazione delle delibere assembleari formulata dai convenuti.

Ed invero, in caso di comproprietà di una partecipazione, la nomina di un rappresentante comune costituisce un obbligo e non una facoltà e risponde alla finalità di garantire, in favore della società, semplificazione e certezza dei rapporti con i comunisti, onde non venga paralizzata la vita dell'ente in caso di contrasto tra i comproprietari in ordine all'esercizio dei diritti sociali e venga piuttosto individuato un unico interlocutore.

www.osservatoriodirittoimpresa.it

Firmato Da: GUZZO LILIANA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 16a7b9 - Firmato Da: CAMPAGNER CHIARA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 69e5d16dad4199896266b89fb9dd71d1

Va altresì posto in luce che l'art. 2468 c.c. contiene un generico riferimento ai diritti dei comproprietari, senza alcuna distinzione tra diritti amministrativi e sociali come invece previsto in tema di pegno, sequestro e usufrutto.

Precipitato dell'obbligatorietà di tale nomina e della onnicomprensività dei diritti dei comproprietari prevista dal legislatore è l'esclusività dell'esercizio dei diritti spettanti al comunista in capo al rappresentante comune, tra i quali deve essere senz'altro ricompreso anche il diritto di impugnazione.

Sulla base delle argomentazioni che precedono difetta, in capo alla odierna attrice, la legittimazione attiva, intesa come "legitimatio ad causam", ossia come titolarità del potere di promuovere un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa, mediante la deduzione di fatti in astratto idonei fondare il diritto azionato, quantomeno con riferimento ai vizi astrattamente idonei a determinare l'annullabilità della delibera impugnata e sopra elencati ai punti 1),2), 4) e 5).

Quanto al vizio sub 3 parte attrice richiama in linea generale i principi di correttezza, veridicità e chiarezza del bilancio, assumendo che l'amministratore, a fronte di puntuale domanda, non ha saputo chiarire la composizione della voce avanzo di fusione e che la nota integrativa non contiene una compiuta illustrazione sul punto.

Come è noto, il bilancio è preordinato ad una rappresentazione meramente sintetica della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società al momento della chiusura dell'esercizio sociale.

Il vizio di chiarezza deve essere tale da precludere la comprensibilità dell'informazione di bilancio in relazione alla situazione economica patrimoniale e finanziaria che è oggetto di rappresentazione.

Ai fini della impugnazione per difetto di chiarezza "non basta la deduzione che le informazioni fornite sono inadeguate o non sono comprensibili, incombendo sull'attore l'onere di provare quanto asserito", in particolare, "il socio impugnante, relativamente a determinate voci di bilancio, deve muovere specifiche censure, evidenziandone, a titolo esemplificativo, elementi di incongruenza o di contraddittorietà, di incompletezza rispetto alle informazioni prescritte dalla legge, sulla base di un criterio di intelligibilità presupponente una media capacità soggettiva a cui necessariamente non può essere estraneo un certo grado di tecnicismo" (Trib. Mi, 31 gennaio 2006).

www.osservatoriodirittoimpresa.it

Firmato Da: GUZZO LILIANA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 16a7b9 - Firmato Da: CAMPAGNER CHIARA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 69e5d16dad4199896266b89fb9dd71d1

Parte attrice si è limitata a denunciare la genericità della nota integrativa con riferimento alla voce avanzo di fusione, senza motivare i propri assunti e ha lamentato la mancata illustrazione da parte dell'amministratore della voce avanzo di fusione, censure entrambe insufficienti all'accoglimento dell'impugnativa della delibera di approvazione del bilancio al 31.12.2012.

Conseguentemente, deve essere rigettata anche la domanda di risarcimento danni svolta dall'attrice nei confronti dei convenuti C e D.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con riduzione del 70% della fase istruttoria, essendo la causa documentale e senza disporre alcun aumento per la pluralità dei convenuti, che si sono costituiti con lo stesso difensore e hanno proposto le medesime difese, ancorché con atti separati.

P.Q.M.

Il Tribunale di Venezia, definitivamente decidendo nella causa promossa da A nei confronti di B srl, C e D, anche quali eredi di E ed iscritta al n. 5475/14 R.G., ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa:

- Rigetta le domande tutte proposte da parte attrice;
- condanna l'attrice al pagamento, in favore dei convenuti, delle spese di lite, che liquida in complessivi € 6.050,00 per compenso, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge.

Così deciso in Venezia nella Camera di Consiglio in data 19 aprile 2018

Il Presidente
dott.ssa Liliana Guzzo

Il Giudice est.
dott.ssa Chiara Campagner

www.osservatoriodirittoimpresa.it

Firmato Da: GUZZO LILIANA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 16a7b9 - Firmato Da: CAMPAGNER CHIARA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 69e5d16dad4199896626bb89fb9dd71d1